

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

Campobasso – Barabello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castellino del Biferno – Castropignano – Duronia
– Ferrazzano – Fossato – Limonano – Lucito – Mirabello Sannitico – Molise – Montagano – Oratino – Petrella
Tifernina – Pietracupa – Ripalimosani – Roccavivara – Salcito – San Biase – Sant’Angelo Limonano – Torella del
Sannio – Trivento – Vinchiaturò

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMITATO DEI SINDACI

Seduta del 11/04/2013

Delibera n. 3

OGGETTO: Progetto affido familiare. Approvazione

L'anno duemilatredici il giorno *undici* del mese di *Aprile* alle ore 17.30, in Campobasso, nella sala consiliare, si è riunito il Comitato dei Sindaci sotto la Presidenza del Sindaco di Campobasso, Sen. **LUIGI DI BARTOLOMEO**, immediatamente sostituito dal Vicepresidente, Sindaco di Trivento, Sig. Gianfranco **MAZZEI**,

Dei signori componenti il Comitato dei Sindaci risultano:

Sindaco del Comune di	Campobasso	X
Sindaco del Comune di	Baranello	X
Sindaco del Comune di	Busso	
Sindaco del Comune di	Casalciprano	X
Sindaco del Comune di	Castelbottaccio	
Sindaco del Comune di	Castellino del Biferno	
Sindaco del Comune di	Castropignano	X
Sindaco del Comune di	Duronia	
Sindaco del Comune di	Ferrazzano	X
Sindaco del Comune di	Fossalto	
Sindaco del Comune di	Limosano	
Sindaco del Comune di	Lucito	X
Sindaco del Comune di	Mirabello Sannitico	X
Sindaco del Comune di	Molise	
Sindaco del Comune di	Montagano	
Sindaco del Comune di	Oratino	
Sindaco del Comune di	Petrella Tifernina	
Sindaco del Comune di	Pietracupa	X
Sindaco del Comune di	Ripalimosani	
Sindaco del Comune di	Roccavivara	X
Sindaco del Comune di	Salcito	
Sindaco del Comune di	San Biase	
Sindaco del Comune di	Sant’Angelo Limosano	
Sindaco del Comune di	Trivento	X
Sindaco del Comune di	Vinchiaturò	

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI CAMPOBASSO

Campobasso – Barabello – Busso – Casalciprano – Castelbottaccio – Castellino del Biferno – Castropignano – Duronia – Ferrazzano – Fossato – Limonano – Lucito – Mirabello Sannitico – Molise – Montagano – Oratino – Petrella Tifernina – Pietracupa – Ripalimosani – Roccapivara – Salcito – San Biase – Sant’Angelo Limosano – Trivento – Vinchiaturro

DELIBERA N.

DEL

OGGETTO: Progetto affido familiare. Approvazione.

IL COMITATO DEI SINDACI

dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso

su proposta del Responsabile gestionale ed amministrativo

Premesso che:

- la Regione Molise con Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 9/4/2010 approvava il Piano Sociale di Zona dell’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso per il periodo 2009-2011, condizionandone l’effettiva operatività all’approvazione di un piano attuativo annuale che definisse analiticamente gli aspetti operativi organizzativi ed economici delle azioni da realizzare, nonché il consolidamento delle attività già in essere, con la garanzia dell’organizzazione dei livelli essenziali di assistenza;
- a seguito dell’approvazione, con deliberazione della Giunta Regionale n. 539 del 29.06.2010, nonché delle due deliberazioni, n.3/2010 e n. 4/2010, adottate dal Comitato dei Sindaci il 25 agosto 2010 (concernenti, rispettivamente: la stipula della convenzione per la gestione associata dei servizi e la nomina dell’Ufficio del Piano di Zona e del Responsabile gestionale ed amministrativo), si è concluso il processo di fusione dei due vecchi Ambiti Sociali di Campobasso e di Trivento;
- con delibera di Giunta Regionale n. 771 del 4 dicembre 2012, la Regione Molise ha prorogato al 30 giugno 2013 il periodo di vigenza del Piano Sociale Regionale 2009 – 2011, venuto a scadenza il 31/12/2012;

Vista la Legge 4 maggio 1983, n. 184, modificata dalla L. 28 marzo 2001, n. 149, che individua l’istituto dell’affidamento familiare;

Viste le “Linee di indirizzo per l’Affidamento familiare” pubblicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, le quali, sulla base della novellata Legge 184/’83, senza sostituirsi alle legislazioni regionali, offrono un quadro di riferimento complessivo rispetto ai principi, contenuti e metodologie di attuazione dell’istituto organizzato nella forma delle “raccomandazioni”;

Considerato che il minore ha diritto di vivere all’interno della propria famiglia e che i servizio socio assistenziali, nella sfera delle proprie competenze, devono attuare tale diritto, rimuovendo gli ostacoli che si frappongono alla sua realizzazione, intervenendo con un’opera di sostegno economico, sociale, psicologico e pedagogico ai genitori o, in mancanza e sostituzione di essi, ai parenti entro il quarto grado, al fine di porli in condizione di adempiere direttamente alla loro funzione educativa;

Vista altresì la Direttiva regionale del Molise sull'affidamento familiare dei minori, approvata con DGR n. 1092 del 16.11.2009;

Considerato altresì, che l'Affido familiare, oltre a rispondere alle esigenze del minore (che trova la collocazione più congeniale all'interno di un nucleo familiare, anziché in Istituto), consente di contenere i costi del ricovero in Case Famiglie o in Strutture affini di accoglienza dei minori, che comportano rilevanti impegni finanziari di bilancio degli Enti locali, difficilmente sostenibili anche alla luce delle ultime normative di contenimento della spesa pubblica, come fatto più volte osservare dagli stessi Sindaci;

Dato altresì atto della necessità di garantire, per la complessità dell'affidamento familiare, l'integrazione e la collaborazione tra Servizi e figure professionali diverse e tra Servizi Pubblici, Privato sociale e Volontariato, nell'ambito di quanto previsto dalla legge n. 184/1983, e quindi di costituire, attraverso un lavoro collegiale dei diversi soggetti interessati, accordi di programma o protocolli che garantiscano tenuta e continuità di modalità e percorsi operativi, verso obiettivi comuni;

Visto il progetto "L'affido: Un'opportunità per il minore in crescita", redatto dalle figure professionali dell'ATS di Campobasso;

Ritenuto il suddetto progetto congruo rispetto alle indicazioni che precedono, e rispondente alle finalità che l'Istituto si propone;

Visto il Regolamento concernente il funzionamento del Comitato dei Sindaci;

Visto l'art. 147-bis del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

Con voti _____ e palesi resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di approvare il progetto di affidamento familiare denominato "L'affido: un'opportunità per il minore in crescita", allegato al presente atto, di esso parte integrante e sostanziale;
2. di demandare al Responsabile gestionale ed amministrativo dell'ATS di provvedere all'adempimento degli atti necessari (Regolamenti, protocolli, atti di impegni di spesa, ecc...) a dare attuazione al suddetto progetto;
3. di dare immediata esecutività al presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, al fine di porre in essere gli atti ad esso consequenziali;
4. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio on- line del Comune capofila.

L'affido: "Un'opportunità per il minore in crescita"

Ogni minore ha il diritto di crescere in un ambiente adeguato alle proprie esigenze e necessità, ricco di affetti, attenzioni, stimoli educativi importanti per il normale percorso di crescita individuale.

Con l'adozione della Convenzione ONU del 1989 sui diritti dell'Infanzia, i diritti dei piccoli entrano, a pieno titolo, nel mondo giuridico internazionale, in quanto tale testo accorda piena tutela giuridica alla condizione minorile.

La famiglia naturale è considerata la prima sede di tutela per i bambini e le bambine, ma non sempre è in grado di garantirla, senza l'aiuto di una rete di protezione sociale.

Nel Preambolo della Convenzione ONU si rileva come la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per il benessere di tutti i suoi membri ed in modo particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere il suo ruolo nella collettività, riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della propria personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, di amore e comprensione.

La società attuale, purtroppo, è continuamente colpita da trasformazioni profonde che riguardano le scelte, i riferimenti, i valori e quindi la garanzia per qualsiasi fanciullo a vedersi riconosciuto il diritto ad una famiglia, che se da un lato appare un principio scontato e condivisibile, dall'altro comporta difficoltà conseguenti al modo di agire, pensare e stili di vita degli individui.

Da queste trasformazioni i bambini risultano spesso vittime innocenti e segnati nel normale percorso di crescita.

Quando la famiglia risulta carente nell'esplicitare il proprio ruolo naturale, lo Stato è chiamato ad assicurare una forma di cura e assistenza alternativa al minore, temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare, oppure che non può essere lasciato in tale contesto in considerazione del suo proprio interesse.

La legge 149 del 2001 che modifica la precedente normativa in tema di Affidamento e Adozione del minore, Legge 184 del 1983, all'art. 1, comma 2 recita: "Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia". A tal fine, a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno ed aiuto.

Ove il sistema di aiuti risulti insufficiente, il minore è affidato ad una famiglia, preferibilmente con figli minori o ad una persona singola in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'Affido risulta, infatti, una preziosa opportunità per il bambino e consiste nell'accoglienza temporanea dello stesso il cui nucleo d'origine attraversa un momento di particolare difficoltà (difficoltà educative, gravi problemi socio - economici, malattie, conflittualità relazionali).

Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria (art. 5, comma 4 della Legge 149 del 2001).

L'Istituto dell'Affido è stato introdotto dal legislatore per disciplinare situazioni di abbandono a carattere transitorio, ormai le più frequenti nella società, ed in genere per ovviare alle difficoltà temporanee della famiglia naturale a prendersi cura del proprio bambino.

Nelle situazioni, quindi, di temporanea inidoneità dell'ambiente familiare d'origine, il minore viene inserito in un altro ambiente, il più possibile simile a quello naturale, anche per prepararlo al reinserimento nella sua famiglia.

Il minore affidato viene inserito in un contesto stabile capace di offrirgli validi punti di riferimento affettivi ed educativi che lo aiuteranno a ristrutturare la propria personalità in modo equilibrato e sereno.

Anche per gli affidatari l'occasione è importante per accogliere ed entrare in contatto con una

nuova storia ed arricchire la propria vita con esperienze diverse, nonché per contribuire a costruire nuovi percorsi di vita.

Il bambino che viene accolto deve essere accettato con la sua storia personale, familiare ed ambientale. E' importante capire da che storia proviene il minore anche per comprendere il suo stato d'animo, le sue reazioni, i suoi comportamenti.....

I bimbi che arrivano in affidamento hanno sperimentato e vissuto per un periodo di tempo più o meno lungo una situazione di difficoltà nella loro famiglia di origine; non tutti i bambini provengono dallo stesso tipo di difficoltà e in realtà capire il tipo di storia che la famiglia ha attraversato fa cambiare una serie di cose perchè l'atteggiamento del minore, il modo in cui lui avrà sperimentato le relazioni, sarà diverso.

Fondamentale risulta l'abbinamento famiglia affidataria – minore, la prima deve avere caratteristiche simili a quelle del bambino e il suo compito è quello di non mettersi in competizione con i genitori d'origine, di non mettersi in una posizione di superiorità rispetto al bambino o rispetto al suo passato ma accoglierlo in pieno, dargli la fiducia che si aspetta e che si merita.

L'arrivo di un nuovo componente in un sistema familiare ne trasforma radicalmente le modalità di funzionamento, il sistema si deve rimodellare e ristrutturare, tanto nelle relazioni interne quanto in quelle esterne. Se il nostro sistema familiare è flessibile, saprà abbandonare le modalità di funzionamento precedenti, che erano soddisfacenti fino a quel momento, per avventurarsi su un nuovo terreno e cercare nuove soluzioni. Naturalmente ciò non significa, né deve significare essere disponibili a qualsiasi evento, ma più semplicemente, sapere e accettare che le proprie motivazioni e necessità si devono confrontare con quelle del bambino e della sua storia.

Inoltre dobbiamo entrare nell'ottica che l'affidamento non deve essere unicamente centrato sul bambino, ma rappresenta un progetto di intervento e recupero del suo nucleo familiare, per cui noi accogliendo ed aiutando il minore stiamo contribuendo in questo. L'istituto dell'Affidamento diventa una possibilità offerta al minore che permette ai genitori di investire su se stessi in un percorso di crescita e maturazione personale.

Ogni Affidamento rappresenta un'esperienza a sé e prevede un progetto specifico, definito sulla base delle risorse disponibili, dei problemi da affrontare, dei bisogni del minore, delle disponibilità delle famiglie affidatarie e delle difficoltà della famiglia naturale.

Infatti, l'Affidamento Familiare è un intervento a sostegno anche della famiglia d'origine; può avere una durata breve, media o lunga e ciò dipende dalla situazione specifica.

Un progetto di Affidamento Familiare, in ogni caso, non può superare la durata di due anni. Tale termine è prorogabile qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore.

La Legge prevede due modalità di predisposizione dell'affidamento familiare:

- **Consensuale**, disposto dal Servizio Sociale Territoriale, previo consenso concorde della famiglia affidataria e dei genitori o del genitore esercente la potestà ovvero del tutore. Prima di predisporre l'affidamento, il Servizio Sociale deve ascoltare il minore che ha compiuto gli anni 12, mentre può essere ascoltato il minore di età inferiore in considerazione della sua capacità di discernimento, cioè della sua capacità di avere una certa autonomia nell'autodeterminarsi e di avere una corretta cognizione del mondo esterno. Il Giudice Tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento del Servizio ed ha il diritto di essere costantemente informato in merito allo svolgimento ed andamento dell'affidamento. L'affidamento consensuale ha una durata massima di 24 mesi, ma può essere eventualmente disposta una proroga dal Tribunale per i Minorenni qualora la sospensione dell'Istituto possa recare pregiudizio al minore;
- **Giudiziale**, è un affidamento emesso con Provvedimento del Tribunale per i Minorenni qualora manchi il consenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore e comunque, in ogni caso, in cui vi sia una situazione di pregiudizio per il minore.

Essendo un provvedimento disposto contro la volontà dei genitori e incidente quindi sulla loro potestà, viene richiamata la normativa riguardante i provvedimenti ablativi o limitativi della potestà genitoriale. E' infatti previsto (ex artt. 330 e 333 del codice civile) che in caso di violazione o trascuratezza dei doveri inerenti alla potestà o abuso dei poteri, il giudice può intervenire limitando o addirittura revocando i poteri genitoriali ed ordinando l'allontanamento del minore dalla residenza familiare.

NB: L'affidamento termina con un provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia naturale che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione dello stesso affidamento arrechi pregiudizio al minore.

Esistono diverse tipologie di affidamento:

- ✓ **Affidamento a rischio giuridico di adozione** (detto anche adozione a rischio giuridico).

E' un provvedimento utilizzato dai Tribunali per i Minorenni, al fine di evitare che un minore in stato di abbandono resti molti anni in istituto, in attesa di essere dichiarato adottabile. Il Tribunale può decidere l'affidamento a rischio giuridico: prima ancora dell'apertura dello stato di adottabilità, quando si intravede un rischio grave, al momento dell'apertura dello stato di adottabilità, dopo la sentenza di primo grado, dopo l'appello, in attesa della sentenza di Cassazione. Il bambino, quindi, viene accolto provvisoriamente da una famiglia in affidamento familiare durante il periodo necessario per il completamento della procedura. La famiglia con l'eventuale dichiarazione di adottabilità diventerà per sempre la sua. La famiglia affidataria viene scelta dal Tribunale per i Minorenni tra le coppie in possesso dei requisiti per la sua eventuale adozione, che hanno accettato il rischio giuridico al momento della dichiarazione di disponibilità e che hanno, preferibilmente, la residenza diversa dalla zona di provenienza del minore. L'affidamento viene vigilato dal Servizio Sociale di residenza della famiglia affidataria alla quale viene garantita la riservatezza rispetto alla famiglia d'origine.

- ✓ **Affidamento intrafamiliare.**

L'affidamento residenziale a parenti entro il IV grado può attuarsi in casi di gravi difficoltà nella cura e dell'educazione da parte del nucleo d'origine, tali da rendere necessario l'allontanamento temporaneo dallo stesso oppure per situazioni improvvise, quali ricoveri ospedalieri, irreperibilità dei genitori. L'affidamento del proprio figlio ai parenti entro il IV grado non richiede alcun provvedimento né amministrativo, né giudiziario in quanto naturale espressione di solidarietà. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del c.c., non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto quando la famiglia d'origine contribuisce al mantenimento del figlio. E' previsto il contributo economico qualora i parenti non siano in grado di provvedere alle necessità economiche del minore, e comunque entro i limiti delle disponibilità del Piano Sociale di Zona. L'affido intrafamiliare deve essere segnalato al Pubblico Ministero Minorile qualora si protragga oltre i sei mesi ed ogniqualvolta occorra limitare la potestà dei genitori. L'operatore sociale deve predisporre un progetto di tutela per il minore così come previsto per gli affidamenti residenziali eterofamiliari. In caso non si ottenga il consenso dei genitori esercenti la potestà al progetto di affido è possibile il ricorso al Tribunale per i Minorenni a cura del Pubblico Ministero Minorile ex art. 333 c.c.

✓ **Affidamento eterofamiliare.**

E' un intervento residenziale temporaneo di aiuto e sostegno ad un minore da parte di una famiglia, coppia o single senza alcun rapporto di parentela con il minore la cui famiglia si trova in difficoltà e può essere consensuale o non consensuale. Il bambino viene accolto in casa, gli viene assicurato il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive.

✓ **Affidamento part – time**

Per affidamento part-time si intende un intervento di sostegno alla famiglia e di appoggio al minore per alcuni momenti della giornata o della settimana. Tale atto definisce con chiarezza la necessità di evitare per quanto possibile l'allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare e sottolinea l'esigenza di "attuare tutti i possibili interventi di sostegno e recupero nei confronti del nucleo familiare d'origine" come già disposto dalla l. n. 184/1983 e sue modifiche. Può essere:

- diurno
- notturno
- per alcuni giorni della settimana
- per le vacanze.

I minori ospiti di strutture residenziali possono essere affidati, anche per alcuni giorni della settimana o per periodi di vacanza, a famiglie diverse da quella naturale, purché inserite nell'anagrafe degli affidatari istituita dal competente Servizio, previa autorizzazione dell'autorità che ha disposto il collocamento nella struttura, sentiti i genitori nei cui confronti non siano stati adottati provvedimenti limitativi della potestà.

Tale opportunità deve essere utilizzata per gli adolescenti ed i soggetti con disabilità, all'interno di un percorso personalizzato ed in coerenza con il progetto socio-educativo.

L'affidamento part-time richiede:

- la prossimità territoriale ovvero la permanenza del minore nel proprio ambiente di vita e di relazioni sociali;
- la regolarità ovvero la previsione di tempi e luoghi stabiliti ed organizzati, in modo da offrire il punto di riferimento significativo al minore e alla sua famiglia.

Ogni famiglia affidataria, anche monoparentale, non potrà ospitare contemporaneamente più di un minore, fatta eccezione per fratelli/sorelle.

Sarebbe auspicabile che l'affido part-time venisse promosso per favorire l'affidamento dei minori nella fascia adolescenziale a figure giovani, capaci di sviluppare positivi processi di identificazione, puntando sulla vicinanza anagrafica e sulla condivisione di linguaggi e simboli comunicativi.

NB: esistono anche altre tipologie di affido oltre quelle summenzionate, quali: affidamento familiare dei neonati o bimbi piccoli, affidamento familiare dei minori diversamente abili, affidamento degli ultradiciottenni, affidamento dei minori in situazioni di emergenza, affidamento di madri con bambini, affidamento familiare di minori stranieri, così come espressamente indicato nella Direttiva Regionale sull'Affidamento Familiare dei Minori allegata alla Delibera n° 1092 del 16 novembre 2009.

L'AFFIDATARIO PUO' ESSERE:

- ❖ Coppia sposata con o senza figli
- ❖ Coppia convivente con o senza figli
- ❖ Single con o senza figli.

LA FAMIGLIA D'ORIGINE:

E' un nucleo familiare in difficoltà, spesso già noto e conosciuto al Servizio Sociale, che non può momentaneamente occuparsi del minore e garantirgli un adeguato sviluppo psico – fisico. La famiglia d'origine, però, deve essere sostenuta con opportune azioni ed interventi che consentano un cambiamento ed un recupero delle competenze genitoriali oltre che il superamento delle iniziali problematiche che hanno determinato l'allontanamento del figlio. La famiglia di appartenenza del minore deve:

- Collaborare al progetto predisposto dal Servizio e favorire il rientro in famiglia del minore;
- Collaborare con la famiglia affidataria nell'interesse del minore seguendo le modalità e le indicazioni del Servizio;
- Seguire e rispettare le modalità ed i tempi degli incontri con il minore definiti nel progetto di affido.
- Impegnarsi per superare le difficoltà temporanee iniziali che hanno determinato l'intervento.

LA FAMIGLIA AFFIDATARIA DEVE:

- Garantire ampio rispetto della privacy in merito alla circostanza dell'affidamento e alla famiglia d'origine del minore affidato;
- Collaborare e partecipare all'attività di sostegno e verifica disposta dal Servizio, secondo indicazioni specificate nel progetto;
- Provvedere all'istruzione, cura, mantenimento ed educazione del minore affidato, tenendo conto delle indicazioni fornite dai genitori naturali per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. o delle indicazioni del tutore ed osservando le eventuali prescrizioni stabilite dall'Autorità Giudiziaria;
- Aiutare il bambino affidato ad avere regolari rapporti con la famiglia d'origine;
- Collaborare per favorire il rientro del minore nella propria famiglia secondo gli obiettivi e le finalità indicate nel progetto di affidamento.

E' importante trasmettere alla famiglia d'origine un preciso messaggio: l'affidamento non rappresenta una misura sanzionatoria, punitiva o repressiva, bensì un'occasione per superare i problemi temporanei.

IL SERVIZIO SOCIALE DEVE:

- Svolgere un ruolo fondamentale di supporto educativo e di rete tra famiglia affidataria, famiglia d'origine, minore, Autorità Giudiziaria e altri Servizi presenti nella Comunità Locale;
- Elaborare, quindi, un progetto di intervento che dovrà anche prevedere la presumibile durata dell'affidamento oltre l'indicazione dei motivi che lo hanno determinato e sul quale relazionare e aggiornare l'Autorità se trattasi di affido giudiziale;
- Aiutare la famiglia naturale a superare le difficoltà, sostenere la famiglia affidataria in particolar modo per quanto riguarda la corretta impostazione dei rapporti con il bambino e la famiglia naturale attraverso l'impostazione di un dialogo costruttivo e perseguire la finalità principale ovvero il rientro del minore nel proprio ambiente di vita.

La Legge n° 149 del 2001, all'articolo 5, stabilisce che l'affidatario in relazione ai rapporti

con le Autorità Sanitarie e le Istituzioni Scolastiche esercita i poteri connessi con la potestà parentale. Inoltre, la normativa riconosce alla famiglia affidataria il diritto ad un sostegno economico e ad alcune agevolazioni.

L'Ambito Territoriale Sociale N° 1 "Campobasso, infatti, erogherà un contributo alle famiglie che si rendono disponibili nonché idonee ad accogliere temporaneamente un minore. Si potrà anche prevedere una maggiorazione del contributo a seconda delle situazioni (ad esempio se trattasi di neonato, disabili, adolescenti). Il contributo, in relazione alle risorse disponibili, viene differenziato in relazione alla modalità di affido prevista così come indicato nel regolamento.

Si può anche prevedere una eventuale esenzione a favore delle famiglie affidatarie dal pagamento della retta per asili nido e scuole materne.

La Legge 149 del 2001, all'art. 38 stabilisce che "il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento, può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell'affidatario" e stabilisce che lo stesso goda delle detrazioni per carichi di famiglia dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo la vigente normativa.

Inoltre, sempre l'articolo 38 stabilisce che "alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi di malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori biologici". Pertanto, possono essere estese agli affidatari le norme di cui alla Legge n° 1204 del 1971 "Tutela delle lavoratrici madri" e alla Legge n° 53 del 2000 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città".

L'Ambito Territoriale Sociale N° 1 "Campobasso" intende promuovere il progetto Affido disponendo di un'equipe multiprofessionale.

L'Istituto dell'Affido è considerato uno strumento particolarmente indicato per prevenire e ridurre il disagio dei minori. L'affido, inoltre, rappresenta un'esperienza positiva e una risposta adeguata e qualificata a garantire un diritto fondamentale del minore oltre a costituire uno strumento utile a ridurre il numero dei bambini accolti in Comunità e i costi per le Amministrazioni sulle quali gravano le relative rette.

IL PROGETTO

Azione Progettuale

L'affidamento, come modalità di crescita e di sano sviluppo psico – fisico del minore, rappresenta un obiettivo importante, di grande civiltà e solidarietà. Pertanto, si ritiene necessario sensibilizzare il contesto sociale all'Affido, per garantire ad un bambino un ambiente di vita socio – relazionale più "normale", nel rispetto delle sue relazioni significative e della sua storia.

L'Ambito Territoriale Sociale N° 1 "Campobasso", attraverso la propria equipe multiprofessionale e multidisciplinare, intende articolare l'intervento in più fasi e attività, come di seguito riportate:

- Promuovere una campagna informativa e di sensibilizzazione sui temi dell'Affido, dell'accoglienza e della solidarietà familiare (attraverso pieghevoli, locandine, manifesti, incontri, seminari, sito web a cura dell'Ambito Territoriale Sociale N° 1 "Campobasso" e Comune di Campobasso in qualità di comune capofila) per promuovere e diffondere l'Istituto dell'Affido (anche con il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato e del Terzo Settore) e per reclutare famiglie e single disponibili, occupandosi della loro preparazione all'accoglienza attraverso percorsi di formazione;
- Selezionare le famiglie o i cittadini singoli che si dichiarino disponibili ad intraprendere un percorso di formazione che deve riguardare la conoscenza della normativa vigente in materia, le finalità dell'Affido, differenziandolo dall'Adozione, lo sviluppo delle capacità

educative e relazionali nei confronti dei propri figli e dei bambini affidati, le motivazioni all'accoglienza, i diritti ed i doveri della famiglia affidataria, la disponibilità a collaborare con i Servizi preposti e la famiglia naturale del minore affidato;

- accogliere le segnalazioni dai vari servizi sociali e sanitari relative a minori per i quali è richiesto un progetto di Affidato specificando gli obiettivi, la durata dell'intervento e gli impegni assunti dalle famiglie al fine di curare il miglior abbinamento possibile minore-famiglia;
- Creare una banca dati di famiglie o cittadini idonei all'affido da utilizzare direttamente e mettere a disposizione delle Autorità Giudiziarie attraverso l'istituzione di un albo regionale (come prevede la direttiva regionale in materia di affidamento dei minori in difficoltà) regolarmente e costantemente aggiornato;
- Una volta individuata la famiglia che risponde in maniera più adeguata alle reali esigenze del minore da affidare, l'equipe multiprofessionale procederà alla stesura del progetto psico/socio/educativo specifico che definirà obiettivi, eventuali partners da coinvolgere, tempi di attuazione e modalità di verifica dello stesso;
- il progetto formulato dovrà prevedere:
 - azioni efficaci ed efficienti rivolte alla famiglia di origine finalizzate al sostegno e al recupero delle capacità residue del nucleo familiare con l'obiettivo di favorire il rientro del minore presso il proprio nucleo;
 - assicurare al minore, in tutte le fasi dell'Affido, la cura ed il sostegno necessari e garantire il mantenimento dei rapporti tra lo stesso e la famiglia d'origine considerando le eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria anche in collaborazione con le Associazioni e il Terzo Settore;
 - sostenere gli affidatari durante il percorso garantendo gli opportuni interventi pedagogici, educativi e psico – sociali;
- relazionare all'Autorità Giudiziaria competente in merito all'andamento dell'Affido secondo le scadenze prestabilite;
- L'equipe, relativamente alle proprie funzioni e competenze, è responsabile del monitoraggio del progetto Affidato sia in relazione al suo andamento che agli esiti (per il minore, per la famiglia affidataria, per la famiglia d'origine) con verifiche sia in itinere che alla sua conclusione;
- E' compito dell'equipe anche promuovere gruppi di auto-mutuo-aiuto tra nuclei e single affidatari, utili a rafforzare ruoli, capacità e scambio di esperienze.

Le attività verranno articolate in varie fasi; per prima cosa è importante effettuare una fase di autoformazione specifica sull'argomento per elaborare e maturare insieme valori e significati di un tale impegno e per consolidare metodologie e lo stesso gruppo di lavoro.

- A) La 1^a fase prevede quindi la costituzione dello staff e mira alla formazione degli operatori con incontri dedicati allo studio della normativa, delle linee di indirizzo regionale, degli aspetti psicologici, del territorio sul quale operare, dell'itinerario del lavoro da seguire, prevedendo confronti con altri servizi e autorità presenti sul territorio, nonché personale esterno esperto della tematica.
- B) La 2^a fase è incentrata sull'attività di informazione e sensibilizzazione al fine di presentare l'iniziativa e divulgare le finalità dell'Istituto dell'Affido come strumento per eliminare il disagio, in alternativa all'inserimento in comunità e per favorire il positivo rientro del bambino nella famiglia naturale. La sensibilizzazione e l'informazione verrà effettuata tramite brochure, una pagina Internet a cura dell'A.T.S. e del comune di Campobasso in qualità di comune capofila e incontri sui diversi comuni dell'A.T.S. presso le Parrocchie, gli stessi Enti, le Scuole, Associazioni o gruppi con il coinvolgimento del privato sociale e ove possibile con la partecipazione di famiglie che hanno già intrapreso un simile percorso.
- C) La 3^a fase riguarda il reclutamento di nuove famiglie disponibili all'Affido che

dovranno partecipare ad un corso di formazione dopo aver manifestato l'interesse ad approfondire la loro motivazione verso una probabile esperienza di Affidamento. La formazione è finalizzata alla crescita della persona e della coppia per favorire lo sviluppo delle capacità relazionali ed educative dei potenziali affidatari sia nei confronti dei propri figli che dei ragazzi affidati. Il percorso formativo prevederà l'approfondimento di tematiche specifiche quali ad esempio: bisogni e motivazioni all'accoglienza, ruoli genitoriali e nuovi equilibri familiari, diritti-doveri-responsabilità delle famiglie affidatarie e naturale etc....Potrebbe essere richiesta anche la consulenza di un legale per approfondire certi aspetti giuridici.

D) Ultima tappa è rappresentata dall'organizzazione e realizzazione di un convegno conclusivo e per presentare l'intero Progetto Affidamento.

Dopo si è pronti ad accogliere le domande e le disponibilità di famiglie che intendono vivere l'esperienza dell'Affidamento; lo staff multiprofessionale si vedrà impegnato nella redazione ed attuazione di progetti individualizzati a favore di minori in situazione di difficoltà temporanea con abbinamenti, monitoraggio e supervisione del percorso di Affidamento con azioni di sostegno, valutazione e chiusura dell'intero iter con il rientro definitivo del minore nella propria famiglia di origine. Costante sarà comunque la campagna di sensibilizzazione e la formazione delle famiglie affidatarie con incontri almeno quadrimestrali di aggiornamento e approfondimento.

Associazioni di Volontariato

Le Associazioni aiutano le famiglie a sentirsi meno sole, a sostenere la motivazione del gesto di accoglienza che hanno intrapreso, nonché a supportarle nelle necessità che si dovessero presentare durante una simile esperienza consentendo, in tal modo, agli affidatari di concentrare le loro energie e dedicarsi interamente al ruolo educativo ed al rapporto personale con il minore accolto. Esse costruiscono una rete solida che può fornire anche servizi e si interfacciano con le Istituzioni.

Figure professionali componenti l'equipe multiprofessionale

- ✓ Assistente Sociale responsabile del progetto e del coordinamento del servizio
- ✓ Assistenti Sociali
- ✓ Mediatore Familiare
- ✓ Pedagogista
- ✓ Psicologa
- ✓ Amministrativo

Potrebbe essere richiesta la partecipazione di esperti esterni provenienti da realtà in cui l'Istituto dell'Affidamento è maggiormente diffuso e una consulenza legale per l'approfondimento degli aspetti legali inerenti i diritti, le responsabilità e i doveri della famiglia affidataria.

Assistente Sociale coordinatore:

è responsabile del Progetto in tutte le sue fasi e della costituzione dello staff, coordina le iniziative e le attività e cura i rapporti con i soggetti esterni.

Assistente Sociale:

è per ruolo istituzionale il case manager, svolge l'indagine sociale e socio-ambientale, partecipa a tutte le fasi del progetto individuale affidamento, integrandosi con i membri dello staff, e relaziona periodicamente alle Autorità Giudiziarie.

Mediatore Familiare:

è per ruolo istituzionale il terzo neutrale che gestisce le conflittualità familiari, facilita la comunicazione all'interno delle coppie genitoriali, coadiuva le persone affinché formulino e raggiungano dei personali accordi durevoli nel tempo.

All'interno del progetto affido: collabora con l'assistente sociale nella fase di promozione e durante il percorso formativo rivolto agli aspiranti affidatari, mantiene i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, collabora con l'assistente sociale nella stesura del "*progetto psico-socio-pedagogico*" del minore e della sua famiglia.

Pedagogista:

è per ruolo istituzionale colui che lavora sugli aspetti educativi e comportamentali di persone e gruppi.

All'interno del progetto affido: collabora con l'assistente sociale nella fase di promozione e durante il percorso formativo rivolto agli aspiranti affidatari, mantiene i rapporti tra la famiglia d'origine e quella affidataria, collabora con l'assistente sociale nella stesura del "*progetto psico-socio-pedagogico*" del minore e della sua famiglia.

Psicologo:

è per ruolo istituzionale la figura professionale che sostiene il singolo e/o il gruppo familiare nei momenti di cambiamento e dunque di particolare criticità.

All'interno del progetto affido: collabora con l'assistente sociale nella fase di promozione e durante la fase selettiva degli aspiranti affidatari, contribuendo – in fine – alla redazione dell'albo delle famiglie affidatarie, interviene in maniera specifica in due momenti particolarmente delicati dell'affido (allontanamento del minore dalla famiglia d'origine, ritorno del minore nella stessa).

Strumenti operativi

Il progetto affido verrà realizzato e condotto seguendo gli strumenti propri dei profili professionali che opereranno fattivamente nella concretizzazione dello stesso.

L'equipe perseguirà finalità di informazione, conoscenza, attivazione di risorse, sensibilizzazione e lavorerà in rete con tutti i soggetti istituzionali e non presenti sul territorio.

Lo staff effettuerà, nella fase attuativa, colloqui individuali e di coppia, riunioni con la famiglia estesa, visite domiciliari, riunioni di equipe per l'abbinamento, stesura del progetto e definizione del "contratto", per le verifiche periodiche e per la valutazione finale, riunioni del gruppo di sostegno degli affidatari, documentazione dell'attività professionale dei singoli operatori, documentazione sull'attività svolta in equipe (piani di lavoro, stesura del progetto, stesura del "contratto", resoconti delle verifiche periodiche, valutazione finale), comunicazioni varie tra servizi, relazioni all'Autorità Giudiziaria.

Risultati attesi:

- costituzione di un'equipe che promuova l'Istituto dell'Affido in tutti i Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale N° 1 "Campobasso";
- incrementare il numero di famiglie che si rendono disponibili all'accoglienza di minori;
- aumento del numero dei minori corrispondente alla diminuzione di inserimenti in Comunità, in presenza della medesima tipologia di situazione personale e familiare del minore;

- proporre alle famiglie affidatarie il sostegno del privato sociale che vada ad integrare il lavoro ed i servizi offerti dall'equipe e dall'A.T.S. N°1
- abbattimento dei costi a carico delle Amministrazioni Comunali relativi al pagamento delle rette di Comunità;
- stabilizzazione dell'azione progettuale in "Servizio Affidato";
- istituzione di un Albo Regionale di aspiranti affidatari.

Albo Regionale di aspiranti affidatari.

Alla selezione degli aspiranti affidatari deve fare seguito la costituzione di un Albo Regionale dove iscrivere le famiglie o le persone che, terminato il percorso di formazione, risultano idonee all'affidamento e dove annotare le informazioni utili alla migliore realizzazione degli abbinamenti.

In particolare vanno evidenziate per ciascuna famiglia o single affidatario iscritto:

- ◆ la data di dichiarazione di disponibilità,
- ◆ l'indirizzo,
- ◆ la composizione del nucleo familiare con l'indicazione, per ciascun membro, di nome, cognome, data di nascita, ruolo familiare, professione, titolo di studio.

L'anagrafe dovrà, altresì, mettere in evidenza le tipologie di affido per le quali gli affidatari sono stati dichiarati idonei e, nell'ambito di queste, il tipo di disponibilità degli affidatari stessi, precisando i seguenti aspetti:

- disponibilità per un minore diversamente abile;
- disponibilità per un minore straniero;
- disponibilità per più fratelli;
- età del minore;
- sesso del minore;
- disponibilità per madri con bambini;
- disponibilità per l'affido a tempo pieno;
- disponibilità per l'affido part – time precisando se diurno, del week-end, per il periodo estivo.....;
- disponibilità ad accogliere minori in situazione di emergenza;
- se hanno avviato le procedure ovvero se sono stati riconosciuti idonei all'adozione nazionale o internazionale e se hanno conferito mandato ad Ente autorizzato per l'adozione internazionale ex L. n° 184/83.

Le informazioni contenute nell'Albo dovranno essere periodicamente aggiornate e i dati sensibili utilizzati nel pieno rispetto della riservatezza.

Conclusione dell'affidamento

L'affidamento familiare si conclude con un Provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto, come già precedentemente ribadito. Gli operatori del progetto affido informeranno tutte le persone coinvolte, condividendo con loro le valutazioni che hanno portato alla conclusione dello stesso.

L'equipe attiverà gli interventi ritenuti opportuni per sostenere il minore, la sua famiglia e quella affidataria nel realizzare positivamente il rientro del minore nella famiglia di origine, organizzando anche successivi momenti di incontro con i tre soggetti interessati (minore – famiglia d'origine – famiglia affidataria), allo scopo di accompagnare il rientro del minore nella sua realtà di origine.

Tempi di realizzazione

L'azione progettuale verrà attuata in via sperimentale per il tempo occorrente; saranno esaminati i risultati attesi, secondo indicatori (qualitativi e quantitativi), per rimodulare il progetto affinché lo stesso diventi un servizio strutturato adeguato alle esigenze del contesto comunitario. Si precisa che il primo periodo è dedicato alla costituzione e formazione dello staff, alla campagna di informazione e sensibilizzazione e al reclutamento delle prime famiglie, in via sperimentale, disponibili all'accoglienza. Il secondo periodo, invece, è dedicato al potenziamento della sensibilizzazione e all'incremento del numero di famiglie disposte all'Affido e a strutturare il Progetto affinché lo stesso possa divenire un servizio stabile.

Costi

Contributo per gli affidatari

Materiale informativo

Rimborso spese viaggio

spese personale

per un totale di euro 36.000,00

ACCORDO CONDIVISO E IMPEGNO DELLA FAMIGLIA AFFIDATARIA

Il signor _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

tel. _____ cell. _____

La sig.ra _____ nata a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

cell. _____

coniugati dal _____

DICHIARANO:

1. di essere a conoscenza della normativa vigente in materia (legge n°184 del 1983, come modificata dalla Legge n° 149 del 2001; Direttiva regionale sull'affidamento familiare dei minori, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1092 del 16 novembre 2009)
2. di accogliere in affidamento familiare a partire da _____ e per l'intero periodo previsto dal progetto psico - socio – pedagogico, il minore _____

_____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____

A TAL FINE SI IMPEGNA:

- a rispettare quanto prescritto dall'Autorità Giudiziaria e quanto indicato nel programma d'intervento del Servizio Sociale, che è stato elaborato secondo quanto previsto dall'art. 11.5 "Il progetto" della Direttiva regionale sopra menzionata e che viene sottoscritto contestualmente al presente documento;
- a collaborare con la famiglia d'origine del minore nonché al rientro dello stesso nel proprio nucleo.

Data

FIRME

ACCORDO CONDIVISO E IMPEGNO DELLA FAMIGLIA D'ORIGINE

Il signor _____ nato a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

tel. _____ cell. _____

La sig.ra _____ nata a _____ il _____

residente a _____ Via _____ n° _____

cell. _____

coniugati dal _____ ed esercenti la potestà genitoriale

sul minore/sui minori _____

DICHIARANO:

di condividere e acconsentire che il proprio figlio/i _____

nato a _____ il _____ sia temporaneamente

affidato al signor _____ nato a _____ e

residente a _____ in Via _____

recapito telefonico _____ ed alla signora _____

nata a _____ e residente a _____

in Via _____ recapito telefonico _____

oppure al signor/a _____ nato/a a _____

e residente a _____ in Via _____

tel. _____

nonché di rispettare quanto prescritto dall'Autorità Giudiziaria e quanto indicato nel programma d'intervento del Servizio Sociale, che è stato elaborato secondo quanto previsto dall'art. 11.5 "Il progetto" della Direttiva regionale sopra menzionata e che viene sottoscritto contestualmente al presente documento;

ed a collaborare con la famiglia affidataria per il rientro in famiglia del proprio figlio.

Data

FIRME

Presenti n. 10, assenti n. 15

Dopo l'apertura della seduta e la constatazione del numero legale, assume la Presidenza il Vicepresidente del Comitato dei Sindaci, Sindaco del Comune di Trivento, sig. Gianfranco Mazzei, assistito dalla dott.ssa Raffaella Rosa che assume le funzioni di segretaria.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta ed invita il Comitato dei Sindaci ad esaminare ed assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Allegati:

- 1) Progetto affido familiare.

IL PRESIDENTE
(Sen Luigi Di Bartolomeo)



IL DIRETTORE DELL'ATS
(Dott. Vincenzo De Marco)

